



**ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA**

## **REGOLAMENTO COMMISSIONE PERMANENTE GEMELLAGGI**

### **Preambolo**

AICCRE è stata una forza trainante del movimento europeo dei gemellaggi tra città in Italia e sostiene gli enti locali nel loro impegno per un'Europa incentrata sui cittadini, promuovendo la cittadinanza europea attiva e assistendo i comuni italiani nella definizione dei loro patti di gemellaggi, mediante la ricerca partner, fornendo contributi nella preparazione dei loro progetti europei e nella ricerca di finanziamenti.

L'Associazione organizza regolarmente giornate di studio per amministratori e funzionari locali, comitati di gemellaggi coinvolti nell'organizzazione e nella facilitazione degli scambi.

AICCRE è socio fondatore del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (CCRE), fondato a Ginevra nel gennaio del 1951 da sindaci e amministratori comunali di nove Paesi dell'Europa occidentale, con lo scopo di coniugare le esigenze del decentramento amministrativo con l'unione politica europea avvertita come imminente. I gemellaggi furono la principale azione promossa per creare una rete di solidarietà fra comuni finalizzata alla costruzione di rapporti internazionali permanenti fra enti territoriali, lasciando sullo sfondo dell'azione l'idea europeista. Il gemellaggio rappresentava una azione educativa diretta ai cittadini per sensibilizzarli alle necessità della costruzione europea stabilendo relazioni permanenti fra le città in ambito amministrativo, commerciale, industriale, della gestione del territorio, scolastico, associativo e delle politiche sociali.

AICCRE è l'unico membro italiano espressione degli enti locali e regionali nel CCRE: l'organizzazione europea oggi riunisce oltre 110.000 enti locali e regionali in tutto il continente attraverso 60 associazioni nazionali in 41 paesi. All'interno di questa rete AICCRE contribuisce al dialogo e allo scambio di buone pratiche tra gli enti locali e regionali europei, nonché tra questi e le diverse istituzioni europee (Commissione europea, Comitato delle regioni, Consiglio d'Europa, Consiglio dell'Unione europea, Consiglio europeo e Parlamento europeo).

AICCRE è anche membro dell'organizzazione mondiale delle autorità locali, Città e governi locali uniti (UCLG), nata dalla fusione della Federazione mondiale delle città unite (WFCU) e dell'Unione internazionale delle autorità locali (IULA) in occasione del congresso di fondazione tenutosi a Parigi nel maggio 2004. Partecipa attivamente al dialogo globale delle autorità locali e contribuisce al dialogo euromediterraneo.

In Italia, circa 2.500 enti locali sono attualmente impegnati in scambi con 4.500 partner europei. Tra le diverse forme di azione internazionale intraprese dagli enti locali, il gemellaggio tra città e comuni europei è la più antica e diffusa. La rete di partenariati così creata tra l'Italia e diversi paesi europei coinvolge oggi oltre 7.000 comuni.

Fedele al suo impegno europeo, l'Associazione italiana del Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (AICCRE) è stata una forza trainante del gemellaggio europeo in Italia fin dalla sua nascita.

\*\*\*\*\*

## **Art. 1 - Istituzione**

1. È istituita la Commissione permanente per i gemellaggi (di seguito Commissione) per funzioni consultive e propositive per gli atti di competenza del Consiglio Nazionale.

## **Art. 2 - Finalità**

1. La Commissione individua politiche per favorire la sensibilizzazione dei Comuni alle motivazioni del gemellaggio, con particolare riguardo alla mobilitazione di associazioni, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, organismi e gruppi che operano nei settori economico, culturale, sociale, sportivo, scolastico, al fine di un'ampia e consapevole partecipazione ai valori e alle iniziative promosse da Aiccre.
2. La Commissione ha il compito specifico di elaborare proposte e contributi nell'ambito dei dibattiti e delle consultazioni europee su questioni relative ai gemellaggi o ai partenariati di città gemellate di interesse per gli enti locali.
3. A tale fine propone eventi che costituiscono occasioni di scambio, dialogo e proposte su tematiche europee tra enti locali e organismi italiani, europei e istituzionali di ogni livello.

## **Art. 3 - Composizione e nomina della Commissione**

1. La Commissione è composta:
  - a) dal Presidente nazionale o dal delegato ai gemellaggi che la presiede;
  - b) da un numero di componenti non superiore a 12 individuati tra chi abbia maggiore interesse e competenza alle finalità di cui al precedente art. 2. Almeno un terzo dei componenti devono essere di età inferiore a 40 anni e deve essere rispettata la quota di genere come stabilito dallo Statuto nazionale.
  - c) Il Vice Presidente sarà eletto tra coloro di età inferiore a 40 anni.
2. I Componenti saranno selezionati tramite Avviso Pubblico e dovranno essere individuati tra gli eletti negli enti locali o tra i componenti degli organi di governo anche se non eletti, facenti parte di Comuni gemellati. I requisiti per la partecipazione all'Avviso saranno determinati dall'Ufficio di Presidenza che approverà anche la graduatoria delle domande pervenute a seguito di istruttoria svolta dal Responsabile di Settore.
3. L'Avviso Pubblico sarà emanato dal Direttore.
4. La partecipazione ai lavori della Commissione è gratuita. Ai fini del contenimento delle spese, le riunioni della Commissione avverranno prevalentemente in videoconferenza, salvo la riunione di insediamento che avverrà presso la sede di Aiccre. Eventuali spesa per le riunioni dei componenti sono a carico dell'ente di appartenenza.

## **Art. 4 - Compiti del Presidente e del Vice Presidente**

1. Spetta al Presidente:
  - a) convocare e presiedere le riunioni della Commissione;

- b) proporre al Consiglio Nazionale le iniziative della Commissione, sentito il parere dell'Ufficio di Presidenza e nei limiti di stanziamento del Bilancio.
- 2. Il Presidente, sentita la Commissione, può invitare alle proprie riunioni esperti per approfondimenti sulle materie di competenza. La partecipazione degli esperti è gratuita e potrà consentire solo il rimborso delle spese di viaggio se autorizzate dal Presidente nazionale.
- 3. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza.

#### **Art. 5 - Funzionamento della Commissione**

- 1. La Commissione dura in carica cinque anni, e comunque decade con la scadenza del mandato del Consiglio nazionale che l'ha nominata a prescindere dalla durata effettiva dell'incarico indicato nell'atto di nomina.
- 2. La convocazione delle riunioni deve essere effettuata dal Presidente, sentito il Vice Presidente.
- 3. La convocazione deve essere inviata ai componenti per mail almeno cinque giorni prima del giorno fissato e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
- 4. La Commissione si riunisce, di norma, tre volte l'anno.
- 5. Le sedute della Commissione sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti nominati; in seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti nominati. Tra la prima e la seconda convocazione deve essere assicurato un intervallo minimo di un'ora.
- 6. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti presenti alla seduta della Commissione. In caso di parità nella votazione prevale il voto del Presidente.
- 7. Le votazioni devono essere espresse a scrutinio palese, salva l'ipotesi in cui la legge non preveda modalità diverse.
- 8. Della seduta della Commissione viene redatto verbale a cura del responsabile del Settore dell'Associazione. La verbalizzazione deve riportare data e ora della seduta, le presenze, gli argomenti trattati, le votazioni e le decisioni assunte.
- 9. I verbali devono essere sottoposti ad approvazione nella riunione successiva. Copia del verbale deve essere depositata agli atti, presso la Direzione.
- 10. I componenti della Commissione decadono in seguito a tre assenze ingiustificate, anche non consecutive.
- 11. Le dimissioni dalla carica di componente, debitamente sottoscritte, vanno presentate per iscritto alla Presidente della Commissione e al Presidente del Consiglio Nazionale, e inviate per pec. Esse sono immediatamente efficaci.

12. Il Consiglio Nazionale dichiara la decadenza di componente della Commissione a seguito della perdita dei requisiti elettivi e provvede alla sua sostituzione attingendo all'elenco dei candidati a seguito di Avviso Pubblico ancora disponibili.
13. I componenti dimissionari o decaduti vengono sostituiti dal Consiglio nazionale nel rispetto di quanto disposto dallo Statuto e dal presente Regolamento.

#### **Art. 6 - Relazione e programma annuale**

1. La Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno trasmette al Presidente nazionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata da osservazioni e proposte, ai fini del recepimento negli atti dell'Associazione.